



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.ic1vicenza.edu.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 23/08/2021

Alle famiglie dell'IC 1 Vicenza
Al Personale scolastico
All'albo
Al sito web

Oggetto: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche ([DL 5/08/2021](#))

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti **a partire dal 1° settembre 2021.**

Nell'anno scolastico 2021-2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l'avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

- **è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all'obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- **è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.**

Tutto il personale scolastico deve possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso.

Sono tre le condizioni che consentono di ottenere il Green pass: essersi vaccinati contro il Covid-19; essere guariti dal Covid-19; aver effettuato un tampone da meno di 48 ore.

La Certificazione Green Pass attesta quindi una delle seguenti condizioni:

1. aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
2. essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
3. essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

L'obbligo non si applica per i soggetti minorenni e per quelli esentati dal vaccino con certificazione medica ([circolare certificazioni di esenzione](#)).

Green Pass anche per i vaccinati all'estero

Gli iscritti al Servizio sanitario nazionale, vaccinati all'estero contro il coronavirus, o guariti fuori dall'Italia, potranno richiedere il Green pass se si trovano sul territorio nazionale. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute ([circolare vaccinati all'estero](#)) sulle modalità di rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, che, per i cittadini italiani, riguarda anche i familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al servizio sanitario. Bisognerà presentarsi nelle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale e presentare i documenti richiesti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Pizzeghello